

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA
NEI CENTRI URBANI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 4.3, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – *NextGenerationEU***

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni*”;

VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato nella G.U. 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell’articolo 2;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23.09.2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica, così come modificato dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica ed in particolare l’articolo 16 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia esercita le competenze di cui all’articolo 15 del DPCM 29 luglio 2021 n. 128;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

- b) l'articolo 4, comma 3, che dispone che *“le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MITE;

VISTO il D.M. del 2 febbraio 2023 n. 53, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410, con il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha emanato la Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (di seguito anche *“PNRR”* o *“Piano”*), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – *“Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”*, del PNRR nell'ambito della quale è prevista l'entrata in funzione di:

- 1) almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
- 2) almeno 13 755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
- 3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

- a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: *“notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] e almeno 4000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia”*;



- b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: “*aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica ultrafast per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] e almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia*”;
- c) il *target* M2C2-29, in scadenza al T2 2024: “*entrata in funzione di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] da almeno 175 Kw*”;
- d) il *target* M2C2-29bis, in scadenza al T2 2024: “*entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia*”;
- e) il *target* M2C2-30, in scadenza al T4 2025: “*entrata in funzione di 7500 stazioni di ricarica ultrafast di TIPO A lungo le superstrade [freeways] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia*”;
- f) il *target* M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: “*entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia*”;

VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e l'Italia in data 22 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l'allegato 1 ai citati *Operational Arrangements* associa ai menzionati *milestone* e *target* i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-27 e M2C2-28: “*Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone*”;
- M2C2- 29, M2C2-29bis, M2C2-30 e M2C2-30bis: “*Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della *governance* multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“*Normativa europea sul clima*”);

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

VISTA la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 final, del 20 luglio 2016, recante “*Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione*”;

VISTA la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la “*Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale “*Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo*”, e l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi “*possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*” ed in particolare

l'art. 10 comma 4 che dispone che “laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 ed in particolare:

- l'Articolo 53, par. 3, lett. d), in base al quale gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 del predetto Regolamento (costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario) possono essere calcolate conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- l'Articolo 54, paragrafo 1 lett. c) che dispone che in caso di applicazione di tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può essere calcolato fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), ovvero applicando un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: *i*) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; *ii*) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; *iii*) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), che assegna al Ministero della Transizione Ecologica € 741.320.000,00 per la realizzazione dell'Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” nell'ambito della componente 2, della Missione 2 del PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo codice della strada*", e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e, in particolare, l'articolo 57;

VISTO il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'articolo 17- septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 36 del 13.02.2023) recante "*Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani*" e, in particolare:



- a) l'articolo 3, comma 1, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al decreto stesso sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;
- b) il comma 2 del richiamato articolo 3 il quale dispone che le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:
 - i. anno 2023: 127.116.925 euro
 - ii. anno 2024: 127.116.925 euro
 - iii. anno 2025: 98.925.775 euro;
- c) l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che per l'attuazione dell'Investimento 4.3 e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvalga, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del menzionato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 15 del medesimo decreto;
- d) il comma 2, secondo periodo, del richiamato articolo 4 in base al quale, in materia di copertura finanziaria delle attività connesse alla prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del Ministero da parte del soggetto gestore, “[g]li oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze”;
- e) l'articolo 15, comma 1, che stabilisce che il Ministero definisca i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'Investimento 4.3 in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio cd. DNSH;
- f) il comma 2 del medesimo articolo 15 che dispone che, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individui altresì i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la circolare RGS-MEF 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la circolare RGS-MEF 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTE le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “Sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 (cd. Regolamento GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

RILEVATO che il regime incentivante disciplinato dal menzionato decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2023, n. 10, è stato oggetto di comunicazione ai sensi del predetto regolamento GBER;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023, recante “Approval of the content of a draft for a Commission Regulation amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty”, che approva la bozza di Regolamento che modifica il citato Regolamento GBER;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente Avviso pubblico il predetto Regolamento di modifica del Regolamento GBER non è stato formalmente adottato, essendo in corso la traduzione del testo in tutte le lingue ufficiali da parte della Commissione, e che il testo adottato entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;

CONSIDERATA la necessità di dare pronta attuazione al regime incentivante di cui al citato decreto ministeriale del 12 gennaio 2023, se del caso avvalendosi della clausola di cui all'art. 58, comma 5, del Regolamento GBER ai sensi della quale “in caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norme delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di 6 mesi”;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

PREMESSO che, in coerenza con il quadro normativo sopra richiamato e in attuazione, in particolare, dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2023, n. 10, il Ministero intende avviare le azioni strumentali necessarie alla gestione ed esecuzione del bando pubblico per la concessione dei benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast* da realizzare nei centri urbani, adottando i provvedimenti relativi all'individuazione dei soggetti di cui intende avvalersi, in particolare per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo finalizzate alla definizione dell'iter tecnico-amministrativo propedeutico all'emanazione del bando pubblico per l'attuazione dell'intervento, all'implementazione e alla gestione delle procedure amministrative necessarie all'individuazione dei soggetti attuatori dell'intervento medesimo ed al supporto nella gestione della successiva fase di attuazione, secondo le modalità definite nel medesimo Avviso pubblico;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale “*per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate*”;

VISTO lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la disponibilità finanziaria delle risorse per la remunerazione dei servizi di supporto tecnico-operativo prestati dal GSE per l'attuazione della misura in oggetto, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;

VISTA la Convenzione stipulata con la società GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., prot. n. 44 del 15 marzo 2023 e approvata con DD n. 255 di pari data, recante “Convenzione ex art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – CUP F56I23000000006, e ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 08/05/2023 al n. 1645;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 e 2, del sopra citato decreto del 12 gennaio 2023;

VISTA la verifica preliminare effettuata, sull'Avviso in oggetto, dal MEF-RGS- Ispettorato generale per il PNRR, in conformità alle prescrizioni della circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. n. 0074964 del 09/05/2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

APPROVA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR con il presente Avviso pubblico sono individuati i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani per l'attuazione dell'investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.
2. Il presente Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per l'anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall'art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 127.116.925. Il presente Avviso disciplina, altresì, le modalità di



verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l'erogazione delle agevolazioni.

3. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nonché dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 (di seguito, per brevità, "Decreto").
4. Il presente avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa *Next Generation EU*.
5. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall'articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023.
6. Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:
 - a) principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - d) principio di sana gestione finanziaria per come richiamato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - e) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - f) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea e l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU*;
 - g) superamento dei divari territoriali;
 - h) principi e norme vigenti in materia di aiuti di Stato in coerenza con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le definizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.10 del 12 gennaio 2023, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) “Soggetto proponente”: soggetto che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto. Il soggetto proponente può essere un’impresa, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese.
 - b) “Soggetto attuatore”: il Soggetto attuatore è il soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso (nel seguito anche indicato come soggetto beneficiario), responsabile, quindi, dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il Soggetto attuatore assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità. Ai fini del presente Avviso, i Soggetti attuatori coincidono con le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) costituiti da sole imprese.
 - c) Dispositivo di ricarica: il dispositivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) bis, del decreto legislativo n. 257 del 2016.
 - d) Punto di ricarica: per le finalità previste dal decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, si assume la seguente definizione “interfaccia corrispondente ad una presa o ad un connettore in grado di caricare un veicolo elettrico per volta ad esso connesso”.
 - e) Data di avvio: per data di avvio del progetto si intende la prima data, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data di inizio lavori di installazione delle infrastrutture di ricarica, attestata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
 - f) Entrata in esercizio di una infrastruttura di ricarica: la data in cui è completata l’installazione, a regola d’arte, dell’infrastruttura di ricarica e delle relative interconnessioni elettriche. La data di entrata in esercizio è individuata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, in esito al fine lavori di installazione dell’infrastruttura. La dichiarazione



asseverata dovrà essere corredata di documentazione fotografica del luogo di avvenuta installazione comprovante lo stato di realizzazione alla data di entrata in esercizio.

- g) DGIE: Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
 - h) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
 - i) Si.Ge.Co.: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo del Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
 - j) "Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852.
 - k) "ReGiS": sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Ad integrazione di quanto definito nel decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, per quanto non in contrasto con le disposizioni ivi contenute, valgono inoltre le seguenti precisazioni:
- a. Comuni: ai fini del presente avviso sono i Comuni compresi nell'elenco dei Comuni Italiani definito dal Ministero degli Interni – Dipartimento affari interni e territoriali, disponibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_codici_comuni.php.
 - b. Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS): Il piano, previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e s.m.i., redatto dalle città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
 - c. Bando: il presente Avviso di pubblica evidenza predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l'assegnazione delle



agevolazioni, mediante il quale si dà attuazione alle procedure di selezione previste dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023.

- d. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente avviso le infrastrutture di ricarica realizzate sulle pertinenze di superstrade, come definite all'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora le stesse pertinenze ricadano nell'ambito di un centro urbano.

Articolo 3

(Soggetto gestore)

1. Ai fini dell'attuazione dell'Investimento e per la definizione di misure di efficientamento amministrativo il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica ha individuato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, il Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE) quale Soggetto gestore di cui avvalersi per il supporto tecnico-operativo.
2. Il GSE svolge l'attività di supporto tecnico-operativo nei confronti del MASE secondo i termini e le modalità dettagliate nell'Allegato tecnico alla convenzione sottoscritta con il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'articolo 4 comma 2 dei decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023, e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4

(Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse)

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico le risorse rese complessivamente disponibili per le annualità 2023-2025 ammontano a Euro 353.159.625, a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3. del PNRR.
2. Le risorse di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023 e rese disponibili per l'anno 2023 oggetto del presente avviso, sono pari a Euro 127.116.925.

Articolo 5

(Procedura di assegnazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 2, come ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale n.10 del 12 gennaio 2023, sono assegnate all'esito della procedura di selezione da svolgersi nell'anno 2023.

Articolo 6

(Requisiti dei soggetti proponenti)

4. Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 - e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
 - h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente avviso;
 - j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all'articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste;
 - k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l'RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente avviso;
 - l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;



- m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario;
- n) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

Articolo 7

(Requisiti dei progetti)

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente avviso, i progetti devono:
 - a) essere avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio.
 - b) prevedere, per ciascun ambito per il quale è proposta istanza di ammissione al beneficio, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica previsto per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come indicato nell'allegato 2 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023.
2. Il soggetto proponente, per le infrastrutture di ricarica che sono comprese nell'ambito per il quale è presentato il progetto, deve:
 - a) qualora le infrastrutture di ricarica siano installate su suolo pubblico, aver presentato all'ente proprietario della strada o dell'area l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente, ai sensi di quanto previsto dal comma 14bis, dell'articolo 57, del decreto legislativo n. 76/2020;
 - b) qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, aver presentato al gestore di rete competente per il territorio la richiesta per l'ottenimento del preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel;
 - c) qualora le infrastrutture siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e nei casi in cui le richieste siano presentate da soggetti diversi dal gestore della stazione, disporre dell'accordo, con il gestore della stazione di rifornimento carburanti, per la realizzazione delle infrastrutture. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall'allegato C;
 - d) qualora le infrastrutture siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, disporre dell'accordo con il proprietario dell'area per la realizzazione delle infrastrutture. Gli accordi devono riportare i contenuti minimi previsti dall'allegato D;



- e) qualora le infrastrutture siano ubicate presso parcheggi esistenti, disporre di una relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti tecnici dei parcheggi esistenti previsti dal decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 all'articolo 1 lett. h), corredata da fotografie sullo stato di fatto alla data di produzione dell'asseverazione;
 - f) qualora le infrastrutture siano ubicate presso parcheggi esistenti identificati come aree strategiche o a vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilità sostenibile e relativa pianificazione di settore (PUMS), qualora adottato dal Comune ovvero dalla Città Metropolitana sul cui territorio viene realizzato l'intervento, disporre di una attestazione, rilasciata dall'Amministrazione competente certificante la natura di area strategica o a vocazione prioritaria del parcheggio in cui si intende installare l'infrastruttura di ricarica;
 - g) le infrastrutture di ricarica devono rispettare i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, fatto salvo il requisito sulla potenza come indicato all'art.7 comma 1 a) del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023;
 - h) le infrastrutture di ricarica devono rispettare il principio DNSH secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"; in particolare, per quanto riguarda le schede tecniche applicabili all'investimento (schede nn. 3, 5 e 30) i singoli elementi di controllo sono riportati nell'allegato K.
3. L'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica comprese nell'ambito per il quale è presentato il progetto, deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dal provvedimento di concessione del contributo emesso dal Ministero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

Articolo 8

(Dimensione minima dei progetti)

1. Ai fini dell'ammissibilità, le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 6 e avere dimensione pari ad un ambito di gara di cui al decreto ministeriale n.10 del 12 gennaio 2023.
2. Ciascun soggetto proponente può presentare istanza di ammissione al beneficio relativamente a più ambiti compresi nella procedura di selezione.
3. Ciascuna proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di un numero di infrastrutture di ricarica almeno pari a quelle previste nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 relativamente all'ambito per il quale è presentata la proposta progettuale e per ciascun lotto facente parte dell'ambito. A parità di infrastrutture di ricarica complessive di cui è prevista la realizzazione nella proposta progettuale relativa ad un singolo ambito di gara, non è ammessa la possibilità di realizzare nei singoli lotti che sono parte dell'ambito, un numero di infrastrutture di ricarica inferiore a quello minimo previsto per il singolo lotto dall'allegato 2 al decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023.



Articolo 9

(Termini e modalità di presentazione delle istanze e documentazione da trasmettere)

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente avviso, i soggetti, di cui all'articolo 6, possono presentare in via telematica al GSE, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, l'istanza di ammissione al beneficio corredata di tutti i dati, documenti e informazioni di seguito previsti.
2. A seguito dell'ammissione all'agevolazione, il soggetto proponente è tenuto ad assumere tutti gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 e seguendo la procedura indicata dai commi 9 e 10 dell'articolo 13 del presente Avviso.
3. Unitamente all'istanza di cui al comma 1, il soggetto proponente è tenuto ad assumere tutti gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso.
4. Le istanze devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il format riportato in allegato A, circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente avviso circa il possesso dei requisiti in capo ai soggetti proponenti e per il progetto, nonché sul rispetto dei requisiti dimensionali minimi di cui all'articolo 8.
5. Per ciascun ambito posto a bando il soggetto proponente è tenuto a presentare uno schema riepilogativo, redatto secondo format GSE di cui in allegato B contenente il piano delle installazioni che si impegna a realizzare per singolo ambito e il cronoprogramma delle azioni coerente con i tempi di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3.
6. All'istanza deve essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma in capo al firmatario, qualora diverso dal rappresentante legale.
7. All'istanza deve essere allegata un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme al *template* reso disponibile dal GSE (allegati G e H) nella quale il soggetto proponente riporti l'elenco delle aree per le quali ha sottoscritto gli accordi con i proprietari delle medesime aree, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, lett. c) e d).
8. All'istanza deve essere allegata un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme al *template* reso disponibile dal Ministero e allegato alle Linee guida per i soggetti attuatori (allegato J), recante le informazioni relative alla titolarità effettiva del soggetto proponente e in caso di RTI di tutte le società partecipanti al raggruppamento.
9. Sul sito istituzionale del GSE, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, saranno rese disponibili le istruzioni per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio.
10. Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le indicazioni ivi previste, e fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di



pubblicazione. Qualora l'ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

(Spese ammissibili e cumulabilità)

1. Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le spese complessivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, al netto di IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a € 65.000.
2. I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente avviso.

Articolo 11

(Contributo concedibile)

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 e tenuto conto della riduzione percentuale offerta nell'ambito della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo relativo alla procedura di selezione di cui all'art. 5, comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, anche nel caso di partecipazione in RTI.
3. Nei casi di accesso alle agevolazioni da parte di RTI, il beneficio complessivamente riconosciuto per ciascun ambito assegnato sarà ripartito tra i componenti della RTI secondo lo schema di ripartizione predisposto dalla capogruppo dell'RTI e trasmesso al Soggetto gestore.

Articolo 12

(Istruttoria e validazione delle istanze di ammissione al beneficio)

1. Il procedimento istruttorio è condotto dal GSE sulla base dei dati, documenti e informazioni trasmessi dal soggetto proponente nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio e sulla base dei criteri di selezione indicati all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023.
2. Nell'ambito del procedimento istruttorio, il GSE potrà richiedere integrazioni informative e documentali ritenute necessarie alla definizione dell'istanza. Le integrazioni informative e

documentali eventualmente richieste dal GSE debbono essere prodotte, a cura del soggetto proponente, entro 5 giorni dalla richiesta di integrazioni.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio P3, basato sulla localizzazione dell'iniziativa, di cui al punto c) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, l'installazione di infrastrutture di ricarica in parcheggi esistenti identificati come aree strategiche o a vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilità sostenibile e relativa pianificazione di settore (PUMS), qualora adottato dal Comune ovvero dalla Città Metropolitana sul cui territorio viene realizzato l'intervento, concorre alla formazione del punteggio sia, come S_{pePums} che come S_{pe} (*double counting*), fermo restando il massimale di punteggio P3 conseguibile pari a 20 punti.
4. Il GSE conclude il procedimento istruttorio entro 20 giorni successivi alla data di conclusione del periodo utile per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio; il suddetto periodo include le tempistiche necessarie alla gestione delle eventuali richieste GSE di integrazione informativo-documentale necessarie di cui al precedente comma 2.
5. A conclusione delle attività istruttorie il GSE:
 - a) nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, anche a seguito delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma 2 precedente, o qualora non sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 6 e 7 o non sia rispettata la dimensione minima del progetto di cui all'articolo 8, dichiara l'istanza di ammissione al beneficio irricevibile e provvede all'esclusione della stessa.
 - b) Nel caso in cui l'istanza di ammissione al beneficio sia completa delle informazioni e dei documenti previsti, il GSE procede alla valutazione del progetto e all'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023, predisponendo la graduatoria provvisoria per ciascun ambito. Il punteggio viene determinato effettuando un'approssimazione alla seconda cifra decimale.
 - c) Il GSE, formata la graduatoria provvisoria, verifica, per ciascun soggetto beneficiario utilmente inserito nelle graduatorie relative agli ambiti, l'eventuale superamento del limite di cui all'articolo 11, comma 2.
 - d) Qualora sia verificata in capo al soggetto beneficiario il superamento del limite di cui all'articolo 11, comma 2, il GSE procede invitare i soggetti beneficiari che ricadono in detta condizione ad indicare l'ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
 - e) La scelta degli ambiti per i quali il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rinuncia ai sensi di quanto previsto al punto d) precedente è rimessa alla discrezionalità dello stesso soggetto. Nei casi di RTI, la dichiarazione di rinuncia all'assegnazione dell'ambito, trasmessa al Soggetto gestore dalla società capogruppo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte dell'RTI.
 - f) Le dichiarazioni di rinuncia devono pervenire al GSE entro e non oltre i 7 giorni successivi alla data di comunicazione da parte dello stesso GSE della richiesta di rinuncia, pena l'esclusione da tutti gli ambiti in cui è risultato vincitore.



- g) Gli ambiti per i quali è presentata rinuncia sono quindi riassegnati d'ufficio, rigorosamente in ordine alfabetico di ambito, dal GSE al primo soggetto beneficiario utilmente collocato in graduatoria e per il quale non si sia già manifestato il superamento del limite di finanziamento individuale di cui all'articolo 11, comma 2, fermo restando che l'assegnazione degli ambiti rinunciati non comporti anche per detto soggetto il superamento dello stesso limite che è considerato quale causa d'esclusione per l'assegnazione. In tale ultima ipotesi, l'assegnazione degli ambiti oggetto di rinuncia è disposta dal GSE in favore del successivo soggetto beneficiario utilmente collocato in graduatoria per cui non si verifichi il superamento di detto limite che è considerato quale causa d'esclusione per l'assegnazione.
- h) In esito al completamento delle attività di cui ai punti precedenti, il GSE procede entro 7 giorni successivi, alla formazione della graduatoria definitiva per ciascun ambito posto a bando e trasmette le suddette graduatorie per ciascun ambito al Ministero.
- i) Qualora, successivamente al termine per l'invio delle istanze di cui al comma 9 dell'articolo 9 e antecedentemente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, sia presentata istanza di rinuncia volontaria alla richiesta di ammissione al beneficio per un dato ambito, diversa dal caso previsto alla lettera e) precedente, la stessa sarà presa in considerazione dal Soggetto gestore solo successivamente all'avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del MASE della graduatoria definitiva per l'ambito oggetto di rinuncia. La gestione delle istanze di rinuncia volontaria da parte del Soggetto gestore non comporta alcun effetto sui punteggi assegnati per la definizione della graduatoria relativa all'ambito rinunciato e sulla validità della graduatoria approvata.

Articolo 13

(Modalità di gestione degli interventi)

1. Le graduatorie definitive afferenti ciascun ambito posto a bando sono trasmesse dal GSE al Ministero che le approva entro 3 giorni dalla data di trasmissione, con provvedimento del Direttore della DGIE.
2. Per ciascun ambito è ammessa al beneficio la proposta progettuale, risultata idonea, che consegue il punteggio più alto.
3. Per ciascun soggetto beneficiario ammesso all'agevolazione, il direttore della DGIE, tramite il GSE, provvede all'attribuzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice CUP, fatto salvo il caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere in via autonoma all'apertura del CUP ai sensi della normativa vigente.
4. Le graduatorie definitive sono quindi pubblicate sul sito istituzionale del GSE e del MASE e comprendono l'indicazione del CUP.
5. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, secondo tempistiche e modalità rese pubbliche sul sito istituzionale del MASE e del GSE, tutti i soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a trasmettere al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta in conformità al modello in allegato I attestante, per ciascuna infrastruttura di



- ricarica ammessa ad agevolazione, l'avvenuto ottenimento del preventivo di connessione nonché l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 7, eventualmente richieste all'ente proprietario della strada o dell'area nel caso di occupazione di suolo pubblico.
6. Il GSE procederà ad effettuare una verifica di conformità della documentazione trasmessa di cui al precedente comma 5 dal soggetto beneficiario che ha realizzato il punteggio più alto in attuazione dei criteri di selezione di cui all'art.10 comma 2 del decreto ministeriale n. 10 del 12 Gennaio 2023 e comunicherà l'esito dei controlli al MASE-DGIE. Nei casi di mancata trasmissione nei termini della dichiarazione o nei casi di irregolarità della dichiarazione pervenuta, il MASE-DGIE disporrà l'esclusione del soggetto beneficiario dall'agevolazione.
 7. Qualora il soggetto beneficiario sia escluso dal beneficio in esito alle verifiche di cui al comma 6 precedente, il Ministero disporrà d'ufficio l'assegnazione dell'ambito al successivo soggetto beneficiario utilmente collocato in graduatoria, previo positivo espletamento delle attività indicate all'articolo 12, comma 5 e della positiva verifica di conformità della documentazione trasmessa di cui al comma 6 precedente.
 8. Entro 10 giorni dal positivo completamento delle verifiche di cui al comma 6, il MASE DGIE procede, anche tramite il supporto del GSE, alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti e, successivamente, a trasmettere, per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo, con indicazione dell'importo ammesso e del beneficio concesso, del CUP e del Codice Concessione RNA - COR.
 9. Unitamente al provvedimento di concessione del contributo di cui al comma 8, il MASE DGIE adotta il format di atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, con cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione del progetto a valere sul presente Avviso.
 10. L'atto d'obbligo, completo in tutte le sue parti e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione, dovrà essere trasmesso alla DGIE secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa definite.

Articolo 14

(Obblighi del Soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse a valere sul presente avviso, è tenuto a:
 - a) trasmettere al GSE, successivamente all'aggiudicazione degli ambiti posti a bando, il piano dettagliato delle installazioni delle relative infrastrutture di ricarica comprese negli ambiti previsti nell'allegato 2 del Decreto ministeriale n.10 del 12 gennaio 2023;
 - b) concludere gli interventi e porre in esercizio le infrastrutture di ricarica comprese nell'ambito per il quale è presentato il progetto entro 12 (dodici) mesi dal provvedimento di concessione del contributo emesso dal Ministero. Il termine di entrata in esercizio entro 12 (dodici) mesi dal provvedimento di concessione del contributo può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5%



delle infrastrutture di ricarica agevolate. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare al Ministero, anche attraverso il GSE e almeno tre mesi prima della scadenza del termine, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

- c) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
- d) mantenere e garantire l'accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
- e) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- f) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- g) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nel sistema informativo ReGiS;
- h) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al progetto agevolato;
- i) trasmettere le informazioni richieste per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica ad accesso pubblico;
- j) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;
- k) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea, riportando su tutte le infrastrutture di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza dell'agevolazione pubblica ricevuta e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;



- l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa al beneficio;
- n) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al rispetto del principio DNSH dovranno essere rispettate le indicazioni della circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” con particolare riferimento a quanto riportato nell'allegato K per le verifiche ex ante ed ex post;
- o) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- p) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- q) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;



- r) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati, documenti e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero o dal soggetto gestore, anche allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
 - s) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi.
 - t) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.
 - u) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - v) predisporre i pagamenti secondo le procedure e le linee guida per la rendicontazione stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato e di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - w) inoltrare le Richieste di pagamento secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 15 del presente Avviso.
2. La cessione della titolarità delle infrastrutture di ricarica realizzate è soggetta alle disposizioni previste all'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023. Tale disposizione si applica anche nel caso di cambio della titolarità delle stesse infrastrutture conseguente a modifiche societarie del soggetto beneficiario, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione al Ministero e al GSE.

Articolo 15

(Modalità di erogazione del beneficio)

1. Il beneficio è erogato dal GSE a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, corredata della documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, per la quota parte di competenza, afferente alle specifiche progettualità di cui i soggetti attuatori sono titolari, e formulata secondo apposito format (Allegato E) che sarà successivamente reso disponibile sul sito del GSE.
2. L'erogazione del beneficio da parte del GSE per le infrastrutture di ricarica connesse alla rete elettrica avviene a seguito dall'avvio del servizio di ricarica al pubblico; a tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare al GSE, unitamente alla richiesta di cui al comma 1 precedente, idonea documentazione attestante l'avvio del servizio.
3. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025 e considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 10 del presente avviso.
4. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, i beneficiari ricevono dal GSE la quota di beneficio concesso a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa. Tale termine si interrompe in caso di richieste

di integrazioni da parte dei soggetti competenti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

Articolo 16

(Verifiche e accertamenti)

1. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il GSE, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto di agevolazione, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati dichiarati e la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione del punteggio necessario utile all'inserimento in posizione utile in graduatoria e l'erogazione del beneficio, nonché il rispetto degli obblighi imposti al soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 14.
2. E' facoltà del GSE procedere, sia nel corso del procedimento istruttorio che successivamente all'erogazione del beneficio, a verifiche puntuali relativamente alla veridicità dei dati dichiarati nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio, con particolare riferimento alla veridicità dei dati e alla sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento di punteggi ulteriori rispetto a quello riconosciuto sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del beneficio massimo concedibile per il progetto.
3. In caso di difformità nelle dichiarazioni effettuate, in fase di valutazione fa sempre fede quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. In caso di caricamento di file errati, illeggibili e/o di caricamento degli allegati con pagine mancanti si procederà al soccorso amministrativo. Non sarà in ogni caso possibile effettuare modifiche alle informazioni che concorrono alla formazione della graduatoria dichiarate in fase di apertura bando.
5. Nei casi accertata non veridicità dei dati dichiarati e/o della sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo, in ultimo, al riconoscimento del beneficio o nei casi di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario degli obblighi imposti dall'articolo 14, trovano applicazione le disposizioni in materia di revoca dell'agevolazione di cui al successivo articolo 18.

Articolo 17

(Rinuncia al beneficio da parte del soggetto beneficiario successiva alla pubblicazione delle graduatorie)

1. Il Soggetto beneficiario, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, ha facoltà di rinunciare al beneficio riconosciuto per il quale non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione del contributo da parte del Ministero. La dichiarazione di rinuncia è trasmessa al Ministero per il tramite del GSE e, in tali casi, si procede allo scorrimento delle graduatorie.
2. Nei casi di cui al comma 1, diversi dai casi disciplinati dall'articolo 12, comma 5, lettere d) e i), il Ministero disporrà d'ufficio l'assegnazione dell'ambito al successivo soggetto beneficiario utilmente collocato in graduatoria, previo positivo espletamento da parte del GSE delle attività di verifica di non sussistenza della condizione di cui all'articolo 12, comma 5,



lett. c) e della positiva verifica di conformità della documentazione trasmessa di cui al comma 6 dell'articolo 13.

3. Nei casi di presentazione di istanza di rinuncia al beneficio successiva al provvedimento di concessione del contributo al finanziamento, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate e, in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto a restituire l'agevolazione eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione.

Articolo 18

(Revoca totale dell'agevolazione)

1. Il MASE DGIE, d'ufficio o su proposta del GSE, può disporre la revoca totale delle agevolazioni, per il tramite del GSE, nei seguenti casi:
 - a) presentazione di dati o documenti non veritieri, mendaci o contraffatti in relazione all'istanza di ammissione all'agevolazione o in qualunque altra fase del procedimento;
 - b) mancato rispetto dei termini di entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica comprese nella proposta progettuale ammessa al beneficio entro i termini di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b);
 - c) mancato rispetto delle norme sul divieto di cumulo delle agevolazioni;
 - d) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal soggetto beneficiario o da suo delegato nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle aree oggetto di intervento;
 - e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del beneficio;
 - f) qualora il soggetto beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
 - g) assenza, annullamento o revoca dei titoli autorizzativi/abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli interventi realizzati;
 - h) nel caso in cui, successivamente all'ammissione al beneficio, vengano meno i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 6, 7 e 8, nonché nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art 14 del presente Avviso;
 - i) violazione del principio DNSH;
 - j) nel caso di cessione, entro i 5 anni successivi alla data di riconoscimento del beneficio, delle infrastrutture di ricarica realizzate e oggetto di agevolazione a soggetti terzi che hanno avuto individualmente accesso ad un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo pertinente ciascun bando. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario in RTI;
 - k) fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto ministeriale n.10 del 12 gennaio 2023, è inoltre disposta la revoca delle agevolazioni nel caso



di mancata comunicazione al Ministero della cessione della titolarità delle infrastrutture di ricarica realizzate anche nel caso di mancata comunicazione al Ministero e al GSE, di cui all'art. 14, comma 2 del presente Avviso, del cambio della titolarità delle stesse infrastrutture conseguente a modifiche societarie.

2. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non ha diritto alle agevolazioni non ancora erogate; in caso di eventuale avvenuta erogazione delle agevolazioni, è tenuto alla restituzione delle stesse entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del GSE.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero e il GSE S.p.A., quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..
2. Il Ministero e il Soggetto gestore GSE S.p.A. sono autorizzati a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e Soggetto gestore, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari (a titolo esemplificativo, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (*Spazio Economico Europeo*) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
5. In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR. Tali richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l'avv. Luca Iadecola, mail: rpdp@minambiente.it, PEC: rpdp@pec.minambiente.it;
 - per il GSE, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, l'Avv. Maria Antonietta Fadel, rpdp@gse.it, Pec: rpdp@pec.gse.it.



Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI.
2. Con i provvedimenti di concessione del contributo adottati a valere sul presente Avviso pubblico sono assolti gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento GBER e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo email: IE@pec.mite.gov.it. La predetta comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto "Richiesta di chiarimenti/informazioni in merito all'Avviso Pubblico PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3".
5. Il responsabile del presente Avviso è il Direttore della DGIE del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Il soggetto beneficiario accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma
7. Gli Allegati 1, A, B, C, D, F, G, H, I, J e K costituiscono parte integrante del presente avviso.

ALLEGATO 1

Documentazione da trasmettere per la presentazione dei progetti

ALLEGATO A

Format di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 8, comma 2)

ALLEGATO B

Piano delle installazioni (articolo 8, comma 3)

ALLEGATO C

Contenuti minimi dell'accordo con gestori delle aree di rifornimento carburante (articolo 6, comma 2, lett. d)

ALLEGATO D

Contenuti minimi dell'accordo con proprietari di parcheggi privati (articolo 6, comma 2, lett. e)

ALLEGATO F

Elenco Ctot per Ambito

ALLEGATO G

Tabella 1_accordi delle stazioni di rifornimento dei carburanti

ALLEGATO H

Tabella 2_accordi dei parcheggi esistenti

ALLEGATO I

DSAN ottenimento autorizzazioni e preventivi di connessione_CU

ALLEGATO J

Format per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

ALLEGATO K

Allegato DNSH